



CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

**REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE PER LA DISCIPLINA DI
DICHIARAZIONI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI
IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI, NONCHÉ NORME
PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA.**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30.07.2015
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30.09.2019

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

Art. 2 - Identificazione dei tributi disciplinati

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi di competenza comunale, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.

2. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 25 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

Art. 3 - Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli articoli da 112 a 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 4 - Sottoscrizione delle dichiarazioni

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende omessa la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

Art. 5 - Modalità di riscossione dei tributi

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tra mite banche istituti di credito convenzionati e f24.

2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di

accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

4 Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

Art. 6 - Termine di pagamento

La scadenza per il pagamento annuale o della prima rata dei canoni comunali, è fissata entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 7 - Dilazioni di pagamento

Il Dirigente dell'Ufficio Tributi, su richiesta motivata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per i tributi (I.C.I., T.A.R.S.U., TARI, TARES, IMU , ecc).

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Sarà cura degli uffici preposti verificare il mancato inizio della procedura esecutiva.

La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

a) la rateizzazione non può essere richiesta per importi inferiori ad € 500,00;

b) la ripartizione della somma sarà concessa come di seguito:

- da n. 2 rate a n. 12 rate per importi da € 501,00 ad € 5.000,00;

- da n. 13 rate a n. 24 rate per importi da € 5001,00 ad € 15.000,00;

- da n. 25 rate a n. 36 rate per importi superiori a € 15.000,00;

Nell'ambito di ciascun scaglione il numero di rate concesso sarà proporzionale all'importo dovuto.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

c).il conteggio degli interessi avverrà con i criteri stabiliti dall'art. 20.

d).e' prevista la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento anche di una sola rata. La riscossione del debito residuo avverrà in un'unica soluzione, e saranno precluse ulteriori dilazioni.

e) La presentazione di un'idonea garanzia per i debiti superiori ad € 15.000,00 mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia dovrà essere rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo di cauzioni iscritte nell'apposito elenco, e dovrà contenere tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.

Art. 8 - Norme di rinvio

1. All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai Regolamenti Comunali, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 9 - Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate ed all'incentivazione dei dipendenti

1. Fatto salvo il regolamento in materia di compensi incentivanti ICI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma pari al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:

- a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate comunali;
 - b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio entrate, anche di qualifica dirigenziale.
2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

Art. 10 - Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:
 - a) messo notificatore;
 - b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
 - c) direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006
 - d) posta elettronica certificata.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art. 11 - Accertamenti con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di valutazione, pertanto esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. Il Servizio Tributi, per aderire all'accertamento con adesione, deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 12 - Contenzioso Tributario

Il Dirigente preposto in caso di ricorso promosso dal contribuente di norma è tenuto a costituirsi in giudizio nell'interesse dell'ente. Nel caso in cui non si ritenga opportuno costituirsi in giudizio, il Dirigente motiverà dettagliatamente la decisione.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ed assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 13 - Avvio del procedimento su invito del Comune

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 14 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 13, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

6. Nel caso in cui il contribuente presenti un'istanza di accertamento con adesione per avvisi che non rientrano nel campo applicativo dell'istituto, in base a quanto disposto dall'art. 11, commi 2 e 3, il Comune provvede a notificare atto di rigetto dell'istanza.

8. Nel caso in cui l'istanza risulti infondata o comunque si basi su elementi che non permettono la definizione della controversia, il Comune provvede a notificare atto di rigetto dell'istanza.

Art. 15 - Atto d'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 13 o dell'art. 14, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un terzo delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 14 comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un terzo di quelle irrogate.

Art. 16 Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 15, mediante uno dei modi di pagamento elencati.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art.7.
3. Entro 10 giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Art. 17 - Perfezionamento delle definizioni

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 16, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 15. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Art. 18 - Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31 Dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contenga espressamente il divieto di conciliare.

Art. 19 - Diritto di Interpello

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative dei tributi comunali di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 20 - Calcolo interessi

Per il ritardato pagamento dei tributi comunali si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, applicati agli atti emessi successivamente all'approvazione del presente regolamento in consiglio comunale.

Art. 21 - Interessi per ritardato rimborso

1. La misura degli interessi prevista dall'art.20 si applica anche per il tardivo rimborso agli eventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

Art. 22 - Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Art. 23 - Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

- a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
- b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità etc;
- c) la pendenza del giudizio;
- d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Art. 24 - Procedimento

1. Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario Responsabile del Tributo.

2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario Responsabile del Tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

Art. 25 - Rapporti esaminati

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Art. 26 - Crediti di modesta entità

Non si eseguono versamenti né rimborsi d'importo inferiore a quelli stabiliti nei singoli regolamenti dei tributi comunali.

Art. 27 - Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente a titolo di accettazione della domanda di compensazione.

Art. 28 - Sospensione dei pagamenti

Con deliberazione della Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente esposto con legge statale.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.